



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/11/2014**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2014, n. 737

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali” - Trasferimento al comune di Biccari del bene immobile destinato a “posto di ristoro di località Lago Pescara” in Biccari di proprietà della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 5 - comma 1 - della Legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 in materia di soppressione delle Comunità Montane;

PRESO atto della nota di trascrizione del Servizio di pubblicità immobiliare di Lucera del 14 marzo 2014 registro generale n. 2338 e registro particolare n. 1955 di esecuzione della formatà a favore della Regione Puglia, giusta D.P.G.R. n.790 del 30 dicembre 2013, del bene immobile destinato a “posto di ristoro di località Lago Pescara” in Biccari (Fg) identificato in Catasto Fabbricati del comune di Biccari al foglio di mappa 49 particella 18 subalterno 1 e subalterno 2;

VISTO l'art. 5 comma 8 ter - così come introdotto dall'art. 7 della Legge regionale 1 agosto 2014 n. 37 - che ha stabilito il trasferimento, a richiesta, ai comuni territorialmente competenti per l'esercizio di loro funzioni e servizi dei beni immobili appartenuti alle sopresse Comunità Montane e nello stesso comma riportati;

VISTA la medesima norma di disciplina del procedimento traslativo, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale quale titolo per l'espletamento degli adempimenti ipotecari e catastali finalizzati alla formale attribuzione in proprietà di beni a favore dei comuni;

VISTA la deliberazione consiliare del comune di Biccari n. 42 del 29 settembre 2014 - trasmessa con nota del 15 ottobre 2014 prot. 005564 - di formalizzazione della volontà ad acquisire a titolo gratuito, al proprio patrimonio, l'immobile regionale destinato a “posto di ristoro di località Lago Pescara”;

RICHIAMATO l'art. 5 - comma 8 quater così come introdotto dalla L.R. n. 37/2014 art. 7 - della L.R. 36/2008, circa l'insussistenza di pendenze a carico del comune di Biccari nei confronti della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali per debiti accertati dalla gestione commissariale di liquidazione come rileva da dichiarazione del Commissario liquidatore prot. 546 del 27 ottobre 2014;

CONSIDERATO che, in adempimento della L.r. 36/2008 art. 5 - comma 8 ter così come introdotto dalla L.R. n. 37/2014 art.7 -, occorre procedere al formale trasferimento gratuito di detto immobile, appartenuto alla Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali, dal patrimonio della Regione Puglia al patrimonio del comune di Biccari e, pertanto, alla emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare;

## DECRETA

### Art. 1

L'immobile della Regione Puglia destinato a "posto di ristoro di località Lago Pescara" e sito in Biccari (Fg), ai sensi dell'art. 5 - comma 8 ter così come introdotto dalla L..R. n. 37/2014 art. 7- della legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 è trasferito nell'intera consistenza al patrimonio del comune di Biccari (Fg). Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

### Art. 2

Il trasferimento in proprietà del predetto immobile avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del presente decreto, con i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive. In relazione alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, si precisa che l'immobile, localizzato in località Lago Pescara, zona Monte Cornacchia, è costituito da due corpi destinati, rispettivamente, a posto di ristoro e ad abitazione di tipo popolare. I due manufatti, dichiarati conformi ai sensi del D.P.R. 22.04.1994 n.425, sono stati realizzati in virtù dei seguenti titoli abilitativi del comune di Biccari: concessione edilizia n. 1416 del 19 luglio 1984 e successive varianti n. 1664 del 15 marzo 1989 e n. 1704 del 4 settembre 1990. Il comune di Biccari ne ha attestato l'agibilità ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 come da nota dell'Ufficio tecnico comunale prot. 2013/6761 dello 06.12.2013.

### Art. 3

Gli immobili oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto Fabbricati del comune di Biccari (Fg) come seguono:

- foglio di mappa 49 - particella 18 subalterno 1 categoria C/1 classe 1<sup>a</sup> della superficie di mq. 182 rendita €1616,72 piano terra;
- foglio di mappa 49 - particella 18 subalterno 2 categoria A/4 classe 1<sup>a</sup> della consistenza di 3 vani rendita € 154,941° piano;

Gli immobili sono confinanti: a est con strada vicinale "Castelfranco in Miscano-Biccari" e a nord-sud-ovest con particella 17, dello stesso foglio, in ditta comune di Biccari.

### Art. 4

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del comune di Biccari degli immobili così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

### Art. 5

Il presente atto, sussistendo i previsti requisiti soggettivi e oggettivi, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 è esente dall'imposta di successione e di donazione e altresì esente dall'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 1 secondo comma e art. 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, nonché è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e non costituisce per il comune di Biccari, agli effetti dell'Iva,

operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il comune di Biccari è tenuto all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà, ai fini della pubblicità immobiliare.

Art. 7

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 12 novembre 2014

VENDOLA